



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 113

DATA PUBBLICAZIONE 6/05/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

1. RISULTATI

- **Delibera Giudice Sportivo**

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 03/05/2025

GIRONE B - 11 Giornata - R

QUINCINETTO TAVAGNASCO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.		D
------------------------	--------------------------	--	---

2. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

I sostituti Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia e Avv. Nicola Princi, assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 6/5/2025 hanno adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 3/ 5/2025

- GARA QUINCINETTO TAVAGNASCO - RIVAROLESE 1906 S.R.L.

Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il reclamo presentato dalla Società RIVAROLESE 1906 SRL avverso la regolarità della gara disputata contro la QUINCINETTO TAVAGNASCO in data 3 maggio 2025 e valevole per il Campionato Regionale Under 14, Girone B, s.s. 2024/2025, con il quale la reclamante si duole di un asserito errore tecnico dell'arbitro che avrebbe inficiato il risultato della stessa. Nello specifico, la Società reclamante afferma che, ad un minuto imprecisato della gara, mentre il gioco era fermo, l'arbitra interveniva ammonendo un calciatore e assegnando il calcio di rigore contro la reclamante. Senza neppure indicare l'esito del calcio di rigore, l'assegnazione del penalty senza che il pallone

fosse in gioco determina, secondo il ricorso, l'errore tecnico e la conseguente necessità di ripetizione della partita;

- premesso:

(i) che il ricorso non è stato anticipato dal preannuncio di reclamo, ma, tuttavia, è stato inoltrato nei termini, pur abbreviati come da CU n. 147/A FIGC del 15.1.25 e pertanto il ricorso medesimo è da valere come ricomprensivo del preannuncio;

(ii) che, in ogni caso, che non vi è in atti evidenza dell'avvenuto versamento del contributo la tassa di ricorso, che quindi non pare essere stata versata: rilevato che l'art. 67, comma 1 del nuovo C.G.S. stabilisce che il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata "unitamente al contributo" nei termini ivi indicati, ritenuto che questa disposizione è confermata dall'art. 48, comma 2 C.G.S., il quale stabilisce che i reclami "anche se soltanto preannunciati", a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo, che deve essere effettuato nel termine indicato dalla norma "fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice", tra i quali rientra l'evidenza proprio quello stabilito dall'art. 67, comma 1;

(iii) ritenuto comunque infondate nel merito le doglianze della Società reclamante, in quanto l'arbitra nel referto nulla segnalava sul punto;

(iv) rammentato che le decisioni di natura tecnica e disciplinare assunte in campo dagli Ufficiali di gara sono sottratte alla competenza del Giudice Sportivo a meno che non sia lo stesso Ufficiale di gara ad ammettere il proprio errore e che questo abbia comportato una effettiva alterazione del regolare svolgimento della partita, ipotesi che non ricorre nel caso di specie;

(v) ritenuto che per il Giudice Sportivo il mezzo di prova centrale è costituito dal rapporto arbitrale, il quale ponendosi quali specchio della gara gode di fede privilegiata. Lo spazio per un'ulteriore attività istruttoria è dunque molto limitata, se non per i casi tassativamente previsti dal codice, in merito alla prova televisiva e documentale e, al più, circoscritta ai casi in cui i documenti arbitrali risultino palesemente illogici ed incoerenti tanto da legittimare una richiesta di supplemento istruttorio, ipotesi che, come detto, è esclusa dal caso in esame;

DELIBERA

- di dichiarare irricevibile e comunque di respingere il reclamo presentato dalla RIVAROLESE 1906 SRL, per le ragioni espresse in parte motiva, e conseguentemente omologare il risultato raggiunto in campo:

QUINCINETTO TAVAGNASCO - RIVAROLESE 1906 S.R.L. 2-1

- di addebitare sul conto della Società RIVAROLESE l'importo del contributo per il reclamo, che non risulta essere stato versato.

I Sostituti Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Armando Francia e Avv. Nicola Princi

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 20 Maggio 2025

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 6 Maggio 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)